



DECRETO N. 6 DEL 07/01/2023

OGGETTO: CONFERMA DELL' ATTRIBUZIONE - AL SEGRETARIO DELL'UNIONE - DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO "FINANZIARIO". DETERMINAZIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.

IL PRESIDENTE

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

VISTO l'art. 50, comma 10 della Legge 267/2000 che attribuisce al Sindaco (da intendersi ovviamente come "Capo dell'Amministrazione") la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi di direzione;

RICHIAMATO l'art.97/comma 4 del D.Lgs. 267/00 (c.d. TUEL), che così dispone: *"Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ... Il segretario inoltre: ... b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi; ... d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco ... ;*

RICHIAMATI:

- le delibere dei Consigli Comunali costituenti l'Unione, con cui veniva costituita la convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Arena Po (capofila), Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano;
- il Decreto del Sindaco di Arena Po n. 6 del 11/05/2022 con cui il dott. Gian Luca Muttarini, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, veniva nominato titolare per la convenzione di classe 3 tra i suddetti Comuni;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto nel suddetto Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi la struttura organizzativa dell'Ente viene suddivisa in n. 5 Aree di Servizio, di cui n. 4 gestite e coordinate da "Posizioni Organizzative";

VERIFICATO che – essendosi resa vacante (dal 01.07.2022) la responsabilità della Area di Servizio "Finanziario" (causa collocamento a riposo dell'allora Responsabile, peraltro incaricata di "Posizione Organizzativa") - era stato formalmente stabilito di attribuire al Segretario dott. Gian Luca Muttarini, titolare della convenzione di Segreteria intercomunale, la responsabilità del Servizio "Finanziario" per l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA nonchè per i Comuni di essa costituenti con decorrenza 01.07.2022 e fino al 31.12.2022;

RITENUTO, in considerazione della dimensione organizzativa dell'Ente e non disponendo ancora di altre unità di personale che possano svolgere tale funzione, conferire ulteriormente al predetto Segretario dell'Unione (attualmente il dott. Gian Luca Muttarini), la Responsabilità dell'area suddetta, con decorrenza 01.01.2023 e termine 31.12.2023, salvo proroghe o revoche;

RICHIAMATI:

- il CCNL del 17.12.2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali e, in particolare, l'art. 111 "Conferme e disapplicazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: ... B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti: - artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107";
- il CCNL del 16/5/2001, art. 41, comma 4: "Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale";
- l'art.3/comma 1, dell'Accordo n.2 del 22/12/2003 (riferito ai segretari comunali), come modificato dall'art.1 dell'Accordo del 13/01/2009, il quale prevede che al Segretario Comunale di fascia A - qualora gli sia stata attribuita una responsabilità di Servizio ai sensi dell'art. 97/c.4 lett. d), - può essere conferita una maggiorazione della retribuzione di posizione, non superiore al 50% di quella di godimento, calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell'indennità di convenzione (25%);

VERIFICATO che il citato dott. Muttarini, Segretario Comunale iscritto all'Albo del Segretari Comunali e Provinciali nella fascia A, gode di una retribuzione di posizione di €8.230,00 annui lordi che - maggiorata del 25% (indennità di convenzione) - è quindi pari ad €10.287,50 annui lordi - oltre oneri riflessi ed Irap di legge;

RITENUTO, pertanto, in virtù delle norme contrattuali sopra richiamate, di attribuire al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione del 50% di quella in godimento - pari ad €5.422,80 annui lordi per 13 mensilità (ossia euro 385,05 mensili) - oltre oneri riflessi ed Irap di legge e ciò per l'intera annualità 2023, salvo revoca anticipata in ragione dell'avvicendamento di personale in servizio presso questo Ente;

VERIFICATO, pertanto, che l'importo complessivo aggiuntivo presunto dovuto per il periodo suddetto (ipotizzato in un intero anno solare) ammonta ad €5.422,80 annui lordi (comprensivo dell'indennità di convenzione), oltre oneri riflessi ed Irap di legge;

DATO ATTO che la suddetta somma sarà corrisposta da parte di questa Unione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Tutto ciò premesso

DECRETA


1. di attribuire/confermare al Segretario Comunale dott. Gian Luca Muttarini, titolare della convenzione di Segreteria sovracitata, la responsabilità del Servizio "Finanziario" - per

l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA nonchè per i Comuni che la costituiscono con decorrenza 01.01.2023;

2. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente comporta da parte del funzionario interessato - e per servizi ed i procedimenti afferenti - il riconoscimento dell'effettiva responsabilità della gestione secondo i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare delle funzioni previste dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
3. di dare atto che il presente Decreto ha effetto dal 01.01.2023 e termine 31.12.2023, salvo proroghe o revoca anticipata, in ragione dell'avvicendamento di personale
4. di confermare l'indennità di posizione lorda annua nella misura determinata dal combinato disposto dell'art. 111 CCNL del 17.12.2020, art.41/c. 4, CCNL del 16.05.2001 nonchè dall'art. 3, comma 1, dell'Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'art. 1 dell'Accordo del 13/01/2009 - definita nella percentuale del 50% di quella di godimento, calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell'indennità di convenzione, ossia pari ad euro 5.422,80 lordi, oltre oneri riflessi ed Irap di legge;
5. di comunicare il presente decreto:
 - al Segretario incaricato;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto sull'albo pretorio on line dell'Ente nonchè in "Amministrazione trasparente" nell'apposita sezione riservata al personale.

Canneto Pavese, 07.01.2023

Il Presidente dell'Unione
Enrica Brega



Visto per accettazione
(Dott. Gian Luca Muttarini)

